

**ATTO N . 851**


**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa*  
*della Giunta regionale (deliberazione n. 1265 del 07/11/2016)*

**“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 28/03/2006, N. 6 (NORME SUL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO)”**

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 10/11/2016*

*Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 10/11/2016*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1265        SEDUTA DEL 07/11/2016

**OGGETTO:** Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario)".

|                    |                              | PRESENZE |
|--------------------|------------------------------|----------|
| Marini Catuscia    | Presidente della Giunta      | Presente |
| Paparelli Fabio    | Vice Presidente della Giunta | Assente  |
| Barberini Luca     | Componente della Giunta      | Presente |
| Bartolini Antonio  | Componente della Giunta      | Presente |
| Cecchini Fernanda  | Componente della Giunta      | Presente |
| Chianella Giuseppe | Componente della Giunta      | Assente  |

---

---

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 19 pagine

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la relazione illustrativa presentata dal Direttore e la conseguente proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Antonio Bartolini avente ad oggetto: "Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario)".

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

**Vista** la nota del Presidente del Comitato legislativo del 02/11/2016 Protocollo n.: 0225836-2016

**Visti** il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi** espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario)" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
  - 2) di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

**Oggetto: Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario)”.**

### R E L A Z I O N E

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016/2018, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 15 marzo 2016, n. 54, nel definire indirizzi e obiettivi della programmazione regionale pone in evidenza innanzitutto la sfida che attende l’Umbria nel contesto nazionale in divenire: la capacità di mantenere un equilibrio stabile tra la performance del sistema produttivo e i fattori socioambientali e di governo e la tenuta, in un contesto economico produttivo in difficoltà nei confronti del panorama nazionale, di uno stato sociale e del welfare fino ad ora su livelli oltre la media tra le regioni del Centro Nord. In un’azione di governo di ampio respiro la Regione si pone l’obiettivo strategico da un lato di sostenere il tessuto socioeconomico e i segnali di ripresa che si stanno registrando con le politiche di intervento cofinanziate dall’Unione europea, dall’altro di accompagnare e supportare i processi in atto dando corso ad una nuova stagione di riforme, dalla pubblica amministrazione regionale alle Agenzie al sistema delle autonomie locali e delle società partecipate. La riorganizzazione delle agenzie regionali, in particolare, si pone l’obiettivo di ricalibrare lo status organizzativo e funzionale delle stesse in funzione degli obiettivi delle politiche regionali nei diversi ambiti di riferimento, tenendo conto di una imprescindibile esigenza di flessibilità nella allocazione delle risorse. E’ inoltre necessario procedere ad una operazione di razionalizzazione dell’intero sistema che tenga conto da un lato della sostenibilità delle risorse impiegate, dall’altro di una attenta valutazione delle possibili forme istituzionali ed organizzative al fine di pervenire ad un assetto tale da garantire funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle politiche del governo regionale.

Per quanto concerne l’Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU) il riferimento normativo vigente è rappresentato dalla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, che detta norme in materia di diritto allo studio universitario, poi modificata dalle leggi regionali 5 marzo 2009, n. 4, e 17 febbraio 2010, n. 9, modifiche che, tra l’altro, hanno introdotto la figura dell’Amministratore unico nel sistema di governo dell’Agenzia. Le funzioni descritte all’articolo 1, comma 2, della legge caratterizzano le attività attinenti il diritto allo studio universitario, e precisamente:

- a) favorire l’accesso e la frequenza di tutti gli studenti agli studi universitari;
- b) realizzare, in collaborazione con le università, la rete dei centri per l’impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, idonee attività di orientamento e informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e mercato del lavoro;
- c) promuovere l’integrazione tra gli studenti e la comunità locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell’insieme della condizione universitaria;
- d) promuovere e sostenere l’utilizzo delle opportunità offerte dalle azioni dell’Unione europea, volte a favorire la mobilità internazionale e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee, nonché di altri paesi.

Appare evidente come le funzioni di cui alle lettere b) e d) rappresentino una significativa anticipazione rispetto alle esigenze attuali e alle tendenze in atto, e che le azioni attualmente realizzate dall’ADiSU nell’ambito del diritto allo studio universitario vadano integrate e completate in

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

una logica di ruolo complessivo dell'Agenzia a supporto degli studenti, delle Università e più in generale dell'istruzione terziaria in Umbria.

In questa ottica trovano collocazione le ipotesi di modifica della legge regionale 6/2006 scaturite dal lavoro del gruppo istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 21 dicembre 2015, n. 1570

Dette ipotesi partono innanzitutto da una revisitazione delle funzioni dell'ADiSU, sulla base delle indicazioni contenute nella richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1570/2015, in stretta coerenza con i contenuti programmatici del DEFR 2016-2018. Oltre a quanto disciplinato dalla legge vigente all'articolo 9, si prevede l'attribuzione all'Agenzia delle seguenti ulteriori funzioni:

1) gestione degli interventi in materia di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014 n. 183). In tale contesto l'Agenzia è chiamata a fornire un supporto qualificato per l'incentivazione dell'apprendistato dell'alta formazione e della ricerca stessa presso il sistema delle imprese e a svolgere la funzione nodale di coordinamento dei soggetti interessati alla materia. L'attivazione su larga scala dell'apprendistato di terzo livello richiede l'attivazione di un sistema organico, strutturato, di attività finalizzate

- da un lato a promuovere questo istituto contrattuale presso le imprese
- dall'altro a garantire un puntuale e qualificato supporto a studenti e dottorandi universitari.

Si rende pertanto necessario attivare una funzione continuativa coordinata tra i vari soggetti interessati, con l'ADiSU chiamata a svolgere l'importante funzione di raccordo e implementazione dell'intero sistema;

- 2) gestione delle procedure dirette a finanziare dottorati ed assegni di ricerca mediante l'utilizzo di tutte le fonti di finanziamento disponibili e coinvolgendo i settori produttivi regionali. Il Programma operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE) prevede nel periodo 2014-2020 importanti risorse per l'attivazione di dottorati e assegni di ricerca. Tali strumenti vanno attivati in stretta coerenza con la strategia di specializzazione intelligente nell'ambito delle politiche regionali di sviluppo. L'ADiSU può svolgere un ruolo importante nella gestione di tali azioni, all'interno del sistema di gestione procedurale del POR.
- 3) Gestione delle procedure dirette a finanziare la mobilità internazionale dei ricercatori previste nella programmazione comunitaria;
- 4) realizzazione, in collaborazione con le Università, la rete dei centri per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, di attività di orientamento e informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e terziaria e mercato del lavoro.

Altre integrazioni sostanziali riguardano l'istituzionalizzazione all'interno dell'ADiSU della funzione denominata Umbria Academy, concernente la promozione sul piano nazionale ed internazionale dell'offerta formativa dell'istruzione universitaria e terziaria regionale.

Viene altresì formalizzata la figura del Garante dello studente ed istituito l'Organismo indipendente di valutazione.

Dal punto di vista finanziario non si rileva alcuna modifica rispetto al testo della vigente normativa (legge 28 marzo 2006, n. 6), e le modifiche proposte alla legge suddetta non comportano alcuna incidenza sul bilancio regionale, né in termini di entrata né di spesa.

Si riporta la descrizione degli articoli del disegno di legge, con riferimento alle modifiche che lo stesso introduce rispetto al disposto della legge regionale 28 marzo 2006, n.6..

## **REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

### **Articolo 1 (modificazione all'art. 1).**

Vengono preciseate l'oggetto e le finalità della legge rispetto alle funzioni e all'organizzazione dell'ADiSU.

### **Articolo 2 (modificazioni ed integrazione all'art. 4).**

L'articolo 2 riporta le modifiche all'art. 4 della legge 6/2006, commi 1 e 2, con ampliamento sostanzialmente dei contenuti del Piano triennale alla programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica.

### **Articolo 3 (modificazione ed integrazione all'art. 5).**

Viene modificato l'articolo 5, comma 1, stabilendo che il programma attuativo annuale sia approvato annualmente dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre, mentre viene aggiunto il comma 2bis che prevede l'inserimento nel programma annuale dello schema di contratto di servizio, con il quale l'Agenzia si impegna a garantire efficacia, efficienza, tempistica, continuità e qualità nei servizi erogati.

### **Articolo 4 (modificazione ed integrazione all'art. 6).**

All'articolo 6, comma 3, vengono puntualizzate le funzioni della Conferenza permanente Regione-Università, dalla formulazione di proposte sulla programmazione triennale all'espressione del parere in ordine al piano triennale alla verifica sull'attuazione della programmazione stessa. Viene inoltre aggiunto un comma 4-bis con il quale viene previsto che la Conferenza esprima parere e formuli proposte in ordine alla relazione annuale del Garante dello studente, il quale viene sentito dalla Conferenza stessa.

### **Articolo 5 (modificazione ed integrazione all'art. 7).**

All'articolo 7 la Commissione di controllo degli studenti viene rinominata Commissione di garanzia degli studenti e al comma 3-bis dello stesso articolo è previsto che il Presidente della Commissione stessa svolga il ruolo di Garante dello studente, il cui nominativo è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.

### **Articolo 6 (modificazioni ed integrazioni all'art. 8).**

La rubrica dell'articolo 8 è riformulata in "Funzioni e compiti della Commissione di garanzia degli studenti" e al comma 2-bis sono previste ulteriori funzioni della Commissione stessa, quali la verifica in merito al corretto adempimento del contratto di servizio. Viene altresì aggiunto un comma 2ter che prevede la possibilità per il Garante dello studente di partecipare, su invito dell'Amministratore dell'Agenzia, ad incontri istituzionali nell'ambito dell'attività dell'Agenzia stessa. Al comma 3 dello stesso articolo i contenuti della relazione annuale della Commissione sono ampliati alla verifica dello stato di adempimento del contratto di servizio. E' previsto inoltre che per l'attività della Commissione e del Garante sia assicurato un adeguato spazio nel portale dell'ADiSU.

### **Articolo 7 (modificazione ed integrazioni all'art. 9).**

Al comma 1 viene apportata una modifica di carattere puramente formale.

Dopo il comma 1 viene inserito un comma 1bis concernente le ulteriori funzioni che può esercitare l'ADiSU, e precisamente:

- a) la gestione degli interventi in materia di apprendistato di alta formazione e di ricerca di competenza della Regione di cui all'articolo 45 del 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e successive modifiche).

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- b) la gestione dei finanziamenti dei dottorati ed assegni di ricerca, anche industriali, previsti dalla programmazione comunitaria ;
- c) la gestione dei finanziamenti finalizzati alla mobilità internazionale dei ricercatori previste dalla programmazione comunitaria;
- d) la realizzazione, in collaborazione con le Università, la rete dei centri per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, di attività di orientamento e informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e terziaria e mercato del lavoro.

Viene altresì inserito un comma 1 ter nel quale è previsto che nell'ambito delle attività svolte in collaborazione tra Università, Istituti di grado universitario, centri per l'impiego ed associazioni di categoria l'ADiSU in particolare:

- a) sostiene la realizzazione di un'offerta formativa centrata sull'apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) supporta l'Università e le istituzioni di istruzione terziaria nel rapporto con le imprese nell'ottica di una maggiore integrazione tra sistema produttivo e sistema dell'istruzione universitaria e terziaria finalizzata alla buona e piena occupazione ;
- c) promuove la dimensione formativa l'apprendistato di alta formazione e ricerca e la diffusione di tale istituto contrattuale presso le imprese anche attraverso la gestione ed erogazione di incentivi e la gestione e realizzazione di azioni di sistema in collaborazione con le Università e le Istituzioni di istruzione terziaria regionale.

Con l'inserimento del comma 1 quater viene prevista la possibilità per l'ADiSU, in considerazione dell'appartenenza all'ordinamento della Regione Umbria e nel presupposto che la Regione stessa esercita nei confronti di entrambi i soggetti giuridici un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE e dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE, come recepiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di avvalersi dell'Agenzia forestale (AFOR) sulla base degli indirizzi fissati dalla Regione.

Le modifiche introdotte con il presente articolo non comportano alcun incremento di spesa nel bilancio regionale e dell'Agenzia, in quanto:

- a) le ulteriori funzioni assegnate saranno svolte dall'Agenzia stessa senza incrementi nelle spese di funzionamento;
- b) le risorse destinate agli ulteriori interventi previsti nell'articolo deriveranno da specifici atti di programmazione regionale, e faranno quindi riferimento alla normativa dalla quali tali atti derivano.

**Articolo 8 (integrazioni alla l.r. 6/2006).**

Dopo l'articolo 9 viene inserito un articolo 9bis "Umbria Academy", che disciplina l'ulteriore funzione attribuita all'ADiSU denominata Umbria Academy, concernente la promozione nazionale e internazionale dell'istruzione universitaria e terziaria regionale, da esercitare in collaborazione con le Università e le altre Istituzioni dell'istruzione terziaria operanti sul territorio regionale, senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale. Il comma 2 dell'articolo suddetto disciplina le modalità di svolgimento della funzione, in accordo con le Università e Istituzioni dell'istruzione terziaria regionale, anche in relazione ai corridoi umanitari e altre iniziative di cooperazione internazionale per rifugiati.

Viene altresì inserito un ulteriore articolo 9ter "Collaborazione interistituzionale", che disciplina la collaborazione interistituzionale dell'ADiSU, consistente nella possibilità di svolgere, in collaborazione con le Università e altri soggetti istituzionali operanti sul territorio regionale, specifiche attività in materia di job placement e altre attività che verranno definite negli accordi medesimi, con la possibilità di interscambio di prestazioni di personale per la gestione dei diversi interventi.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

Con l'ulteriore articolo 9quater è previsto che nella gestione degli interventi e delle risorse finanziarie connesse l'ADiSU, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale e delle specifiche normative vigenti, si attenga a criteri e modalità che tengano conto del numero degli iscritti delle università e delle istituzioni di istruzione terziaria.

Le azioni previste da questo articolo non comporteranno nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale e dell'Agenzia, in quanto le stesse, sia quelle riferite ad Umbria Academy che le attività di collaborazione interistituzionale, verranno svolte nell'ambito degli oneri di funzionamento attualmente previsti.

**Articolo 9 (modificazioni all'art. 10 bis).**

All'articolo 10bis, comma 3, viene definita l'indennità spettante all'Amministratore unico, in misura omnicomprensiva non superiore al 60% dell'indennità spettante al consigliere regionale, articolata in una parte fissa (80%) ed una parte variabile commisurata ai risultati, mentre al comma 5 sono ulteriormente precise le relative funzioni rispetto agli atti di programmazione regionale ed eliminati i riferimenti temporali per bilancio di previsione e consuntivo, in quanto gli stessi saranno allineati alle nuove disposizioni normative in materia di bilancio (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

La lettera f) del comma 5 è abrogata in virtù delle disposizioni recate dalla nuova normativa in materia di bilancio (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), con specifico riferimento ai mutui.

**Articolo 10 (Modificazioni all'art. 14).**

Il comma 1 viene aggiornato nei riferimenti normativi in materia di revisori contabili.

Il comma 4 dell'articolo viene riformulato con l'obiettivo di rendere più chiara la norma in sede applicativa.

**Articolo 11 (modificazioni ed integrazione all'art. 18).**

Viene abrogato il comma 2, in virtù delle nuove disposizioni in materia di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La lettera a) del comma 3 viene riformulata con lo scopo di conseguire una maggiore chiarezza precisando che gli stanziamenti del bilancio regionale per il finanziamento delle attività d'istituto dell'Agenzia sono coerenti con le attività approvate nell'ambito della programmazione triennale e annuale.

La lettera f) del comma 3 è abrogata in virtù delle disposizioni recate dalla nova normativa di bilancio in materia di mutui (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Dopo il comma 5 viene inserito un comma 5-bis, nel quale sono disciplinate le possibilità di intervento dell'Agenzia in tema di acquisizione di forniture e servizi, con riferimento alla specifica normativa che disciplina la materia.

**Articolo 12 (abrogazione dell'articolo 19).**

L'articolo 19, che disciplina il ricorso a mutui e prestiti, è abrogato in virtù delle disposizioni recate dalla nova normativa di bilancio in materia di mutui (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

**Articolo 13 (integrazione alla l.r. 6/2006).**

Dopo l'articolo 20 è aggiunto un articolo 20bis con il quale viene previsto le funzioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti normativa vigente sono esercitate dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, della legge 28 febbraio 2000, n. 13.

**Articolo 14 (modificazioni all'art. 21).**

## **REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

All'articolo 21, comma 2, viene individuata la data del 30 aprile di ogni anno quale termine entro il quale la Giunta Regionale presenta la relazione sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'ADISU.

**Articolo 15** (*integrazioni all'art. 23*).

Dopo il comma 10 è inserito un comma 10bis nel quale è previsto che salvo diverse disposizioni di legge, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50/2016, le procedure di appalto di importo superiore alle soglie indicate all'articolo 9, comma 2 ter, sono espletate dalle strutture della Giunta regionale competenti in materia ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Articolo 16** (*integrazioni all'art. 24*)

Dopo il comma 3 è aggiunto un comma 3 bis con il quale si dispone che il finanziamento della spesa di cui all'art. 18, comma 3, lett. a), e cioè gli stanziamenti del bilancio regionale per sostenere le attività d'istituto dell'Agenzia, sono determinati in base alla nuova normativa di bilancio (decreto legislativo n. 118/2011).

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Disegno di legge: ““Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario)”.

### Art. 1 (Modificazione all'art. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario), dopo le parole: “della generalità degli studenti” sono aggiunte le seguenti: “e definisce le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata ADiSU”.

### Art. 2 (Modificazioni ed integrazione all'art. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2006, le parole: “delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13” sono sostituite dalle seguenti: “del Documento di economia e finanza regionale” e le parole: “al Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “all'Assemblea legislativa”.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 6/2006, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 6/2006, è aggiunta la seguente:

“f bis) la programmazione degli interventi in materia di edilizia universitaria e delle attività di cui agli articoli 9 e 9 bis.”.

### Art. 3 (Modificazione ed integrazione all'art. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2006, dopo le parole: “Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “entro il 31 ottobre dell'anno precedente”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/2006, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il programma contiene lo schema di contratto di servizio che verrà sottoscritto dalla struttura regionale competente e dall'ADiSU. Tale contratto include gli indicatori,

## **REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

validati dall'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 20 bis, finalizzati alla misurazione dei servizi erogati dall'ADiSU per garantire e migliorare l'efficacia, l'efficienza, la tempistica, la continuità e la qualità dei servizi stessi. Il contratto di servizio è sottoscritto prima dell'inizio di ogni anno accademico ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'ADiSU.”.

### Art. 4

*(Modificazione ed integrazione all'art. 6)*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 6/2006, le parole: “almeno due volte all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “per formulare proposte in merito alla programmazione triennale ed esprimere il parere sulla proposta di Piano triennale di cui all'articolo 4 e almeno una volta all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale stesso e del Programma attuativo annuale”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 6/2006 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La Conferenza esprime, altresì, parere e formula proposte in ordine alla relazione annuale del Garante dello studente di cui all'articolo 7, comma 3 bis. A tal fine il Garante dello studente è sentito dalla Conferenza.”.

### Art. 5

*(Modificazione e integrazione all'art. 7)*

1. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 6/2006 la parola: “controllo” è sostituita dalla seguente: “garanzia”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 6/2006, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il Presidente svolge il ruolo di Garante dello studente. Il nominativo del Garante è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ADiSU.”.

### Art. 6

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 8)*

1. Alla rubrica dell'articolo 8 della l.r. 6/2006 la parola: “controllo” è sostituita dalla seguente: “garanzia”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 6/2006, sono aggiunti i seguenti:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

“2 bis. La Commissione di garanzia verifica, altresì, il corretto adempimento del contratto di servizio, anche con la collaborazione delle strutture dell’ADiSU. La Commissione, qualora verifichi inadempimenti o ritardi nell’erogazione dei servizi di cui all’articolo 3, segnala alla struttura competente e all’Amministratore unico dell’ADiSU i disservizi riscontrati, al fine della loro eliminazione.

2 ter. Il Garante dello studente, su invito dell’Amministratore unico, può partecipare ad incontri istituzionali, nell’ambito dell’attività dell’ADiSU.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 6/2006, dopo le parole: “articolo 5” sono aggiunte le seguenti: “e sul corretto adempimento del contratto di servizio. Per l’attività della Commissione e del Garante dello studente, l’ADiSU assicura un apposito ed adeguato spazio nel proprio portale istituzionale”.

**Art. 7**

*(Modificazione ed integrazioni all’art. 9)*

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 6/2006, le parole: “Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, di seguito denominata” sono sopprese.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 6/2006, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. L’ADiSU può realizzare, altresì, sulla base delle linee di indirizzo e degli orientamenti della Giunta regionale e di quanto previsto dai documenti di programmazione comunitaria, le seguenti attività:

a) gestione degli interventi in materia di apprendistato dell’alta formazione e della ricerca, di competenza della Regione, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014 n. 183);

b) gestione dei finanziamenti, con fondi regionali anche di derivazione comunitaria, dei dottorati e degli assegni di ricerca, anche industriali, previsti dalla programmazione comunitaria;

c) gestione dei finanziamenti, con fondi regionali anche di derivazione comunitaria, finalizzati alla mobilità internazionale dei ricercatori;

d) realizzazione, in collaborazione con le università e con gli altri istituti di grado universitario, la rete dei centri per l’impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, di attività di orientamento, di informazione e di servizi al lavoro,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

volti ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e terziaria e mercato del lavoro.

1 ter. Nell'ambito delle attività svolte in collaborazione tra Università, istituti di grado universitario, centri per l'impiego, ordini professionali ed associazioni di categoria, l'ADISU, previa intesa con i soggetti di volta in volta interessati e sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto:

- a) sostiene la realizzazione di un'offerta formativa centrata sull'apprendistato dell'alta formazione e della ricerca di cui all'articolo 45 del d.lgs. 81/2015;
- b) supporta le università e le istituzioni di istruzione terziaria nel rapporto con le imprese, nell'ottica di una maggiore integrazione tra sistema produttivo e sistema dell'istruzione universitaria e terziaria finalizzata alla piena occupazione;
- c) promuove la dimensione formativa dell'apprendistato dell'alta formazione e della ricerca e la diffusione dello stesso presso le imprese, anche attraverso la gestione e l'erogazione di incentivi e la gestione e la realizzazione di azioni di sistema, in collaborazione con le università e le istituzioni di istruzione terziaria regionale.

1 quater. In considerazione della comune appartenenza dell'ADISU e dell'Agenzia Forestale Regionale, di seguito denominata AFOR, di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), all'ordinamento della Regione Umbria e nel presupposto che la Regione Umbria esercita nei confronti di entrambi i soggetti giuridici un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE e dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE, come recepiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), l'ADISU può avvalersi dell'AFOR, sulla base degli indirizzi fissati dalla Regione e nel rispetto dei costi parametrati a standard di costo fissati dalla Regione medesima.”.

**Art. 8**  
*(Integrazione alla l.r. 6/2006)*

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 6/2006 sono aggiunti i seguenti:

Art. 9 bis  
(*Umbria Academy*)

1. All'ADISU è attribuita la funzione, denominata Umbria Academy, di promozione nazionale e internazionale dell'istruzione universitaria e terziaria regionale, da esercitare in collaborazione con le università e le altre istituzioni dell'istruzione terziaria operanti sul territorio regionale, senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.

2. Le modalità di svolgimento della funzione di cui al comma 1 sono stabilite, in accordo con le università e le istituzioni dell'istruzione terziaria operanti sul territorio regionale, anche in relazione ai corridoi umanitari e alle altre iniziative di cooperazione internazionale per rifugiati promossi dalle istituzioni e dalle organizzazioni preposte.

Art. 9 ter  
(*Collaborazione interistituzionale*)

1. Sulla base di accordi, l'ADISU può svolgere, in collaborazione con le Università ed altri soggetti istituzionali operanti sul territorio regionale, specifiche attività in materia di job placement, nonché ulteriori attività stabilite negli accordi medesimi.

2. L'ADISU, per la gestione delle attività di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente e sulla base degli accordi di cui al comma 1, può avvalersi di personale delle Università e queste possono utilizzare personale dell'ADISU.

Art. 9 quater  
(*Gestione degli interventi*)

1. Nell'ambito della gestione degli interventi e delle connesse risorse finanziarie, l'ADISU, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale e delle specifiche normative vigenti, si attiene a criteri e modalità che, qualora compatibili, tengono conto del numero degli iscritti delle università e delle istituzioni di istruzione terziaria.”.

Art. 9  
(*Modificazioni all'art. 10 bis*)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 bis della l.r. 6/2006, è sostituito dal seguente:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

“3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità di carica stabilita dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 1, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell’indennità spettante al consigliere regionale. L’indennità è articolata in una parte fissa nella misura dell’ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 10 bis della l.r. 6/2006, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) attua il programma annuale di cui all’articolo 5.”.

3. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 10 bis della l.r. 6/2006, le parole: “entro il 30 agosto di ogni anno,” sono soppresse.

4. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 10 bis della l.r. 6/2006, le parole: “entro il 31 marzo di ogni anno” sono soppresse.

5. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 10 bis della l.r. 6/2006 è abrogata.

**Art. 10**  
*(Modificazioni all’art. 14)*

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 6/2006, le parole: “nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88” sono sostituite dalle seguenti: “nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 6/2006, le parole: “nei limiti delle” sono sostituite dalla seguenti: “in misura non superiore a quello previsto dalle”.

**Art. 11**  
*(Modificazioni ed integrazione all’art. 18)*

1. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 6/2006 è abrogato.

2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 6/2006, è sostituita dalla seguente:

“a) gli stanziamenti annualmente previsti dal bilancio regionale per il finanziamento del programma di attività di cui agli articoli 4 e 5.”.

---

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

3. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 6/2006, è abrogata.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 6/2006, è aggiunto il seguente:

“5 bis. L'ADISU, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nel rispetto del d.lgs 50/2016.”.

### Art. 12 *Abrogazione dell'art. 19)*

1. L'articolo 19 della l.r. 6/2006 è abrogato.

### Art. 13 *(Integrazione alla l.r. 6/2006)*

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 6/2006 è aggiunto il seguente:

### “Art. 20 bis *(Organismo indipendente di valutazione)*

1. Le funzioni di cui all' articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono esercitate, per l'ADISU, dall'Organismo indipendente di valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale di cui all'articolo 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).”.

### Art. 14 *(Modificazioni all'art. 21)*

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 6/2006, le parole: "al Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: all'Assemblea legislativa".

2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 6/2006, dopo la parola: "annualmente" sono aggiunte le seguenti: "entro il 30 giugno" e dopo la parola: "ADISU" sono aggiunte le seguenti: "nel corso dell'anno precedente".

### Art. 15 (Integrazione all'art. 23)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 23 della l.r. 6/2006, è aggiunto il seguente:

"10 bis. Salvo diverse disposizioni di legge, nelle more dell'attuazione di quanto previsto agli articoli 7 e 38 del d.lgs 50/2016, le procedure di appalto di importo superiore alle soglie indicate all'articolo 18, comma 5 bis, sono espletate dalle strutture regionali competenti in materia, ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2007")".

### Art. 16 (Integrazione all'art. 24)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 6/2006 è aggiunto il seguente:

"3 bis. A decorrere dal 2017 il finanziamento della spesa di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) è determinato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed è iscritto alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", del bilancio regionale di previsione.".

### Art. 17 (Norma transitoria)

1. La Commissione di controllo degli studenti di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2006, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge, dalla medesima data di entrata in vigore e fino alla naturale scadenza, la funzione di Commissione di Garanzia di cui all'articolo 7 della l.r. 6/2006, così come modificato dalla presente legge.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. Il Presidente della Commissione degli studenti di cui all'articolo 7, comma 3 della l.r. 6/2006, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge, dalla medesima data di entrata in vigore e fino alla naturale scadenza, le funzioni di Presidente della Commissione di Garanzia degli studenti e di Garante degli studenti di cui all'articolo 7 della l.r. 6/2006, così come modificato dalla presente legge.

---

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

### Note di Riferimento

--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della struttura  
proponente—

### **PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 07/11/2016

**IL DIRETTORE**  
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'  
PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E  
ISTRUZIONE  
Luigi Rossetti  
Titolare

**FIRMATO**  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

**Si dichiara il presente atto urgente**

Perugia, lì 07/11/2016

Assessore Antonio Bartolini  
Titolare

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---